

152/2006 o che comportino trasferimento di competenze derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005.

L'attività autorizzata ai sensi della presente Ordinanza non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le competenze autorizzative di altri Enti od Organi, ivi compresa l'esecutività del progetto approvato.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Art. 14 La Provincia Regionale di Palermo ed il Comune di Palermo, eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza.

Art. 15 La presente Ordinanza potrà essere rinnovata su richiesta, ai sensi del comma 12 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

A tal fine la Ditta dovrà inoltrare apposita domanda di rinnovo all'Ufficio competente al rilascio almeno 180 giorni prima della scadenza. L'Ufficio competente provvederà al rilascio o al diniego del rinnovo prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa dal competente Ufficio, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

Art. 16 Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata per estratto sulla G.U.R.S.

Palermo li, **31 MAG. 2006**



IL VICE COMMISSARIO
(Avv. Felice CROSTA)